Napoli 27 Maggio 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE
DI GERUSALEMME ec.
INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO, ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Sulla proposizione de' Nostri Segretarj di Stato Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue:

ART. 1.

Sarà celebrata ogni anno in Giulianova una Fiera, la quale avrà la durata di dieci giorni, da cominciare dal dì 1. Settembre e da terminare al dì 10. dell' istesso mese.

ART. 2.

Coloro che negli otto giorni precedenti alla fiera e nel corso della medesima immetteranno dall' Estero in Giulianova delle mercanzie e derrate sia per terra, sia per mare godranno la bonifica del 10. per 100. sull'ammontare de' dazj d'importazione, stabiliti nella tariffa in vigore.

ART. 3.

Le mercanzie e derrate che dall' Estero saranno immesse per terra per la detta fiera dovranno esser dichiarate nella Dogana di Martinsicuro, e quindi trasportate in quella di Giulianova.

ART. 4.

Le mercanzie e derrate che giunte per mare dall' Estero in Giulianova negli otto giorni precedenti alla fiera e nel corso della medesima non saranno ivi sbarcate, potranno riesportarsi allo straniero fra tre giorni dopo la fiera medesima, salvo qualche caso d' invincibile impedimento.

ART. 5.

Le formalità da eseguirsi per ottenersi la bonifica enunciata nell' art. 1. e quelle riguardanti il trasporto delle merci da Martinsicuro a Giulianova enunciato nell' art. 3. verranno descritte in un regolamento che da noi approvato sarà annesso al presente Decreto.

ART. 6.

I generi a peso sdaziati in Giulianova durante la fiera volendosi introdurre in Napoli dovranno essere accompagnati dalla bolletta della fiera medesima. Essa dovrà esser vistata dall' impiegato superiore che presiederà la fiera, e munita del di lui suggello.

ART. 7.

I generi a peso che sdaziati nella fiera di Giulianova giungeranno alle barriere della capitale accompagnati dalla enunciata bolletta, verranno sottoposti al pagamento del 10. per 100. bonificato nella fiera.

Nel caso che non venissero accompagnati da tale bolletta, saranno sottoposti al pagamento de' dritti d' impor-

Digitized by Google

tazione o di consumo, ai termini dell' art. 368. della Legge del 1. Giugno 1817. a meno che non si trattasse di manifatture che dovendo aver il bollo in conformità del Tit. VII. della citata legge se ne troveranno munite.

ART. 8.

I Nostri Segretarj di Stato, Ministri degli Affari Interni, e delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

firmato — FERDINAMDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze *firm.* DE' MEDICI.

Pel Segretario di Stato Min. degli Affari Interni *Il Segretario di Stato Ministro di Marina* *firm.* NASELLI.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere *fir.* MARCH. TOMMASI.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
firmato MARCHESE TOMMASI.

Per Copia conforme
Pel Segretario di Stato Ministro delle Finanze impedito
firmato F. AMATI.

Per Copia conforme
Il Direttor Generale de' Dazj Indiretti
firm. Marchese de Turris.

Digitized by Google

REGOLAMENTO
PER LA FIERA DI GIULIANOVA.

TITOLO I.

Mercanzie che s' immetteranno per terra.

ART. 1.

I vetturali e i conduttori delle merci destinate per la fiera di Giulianova giunti che saranno in Martinsicuro dovranno in adempimento dell'art. 3. del Decreto di questo giorno manifestare in quella Dogana al momento stesso del loro arrivo il loro nome, cognome, il numero de' colli, delle balle, casse, botti ec., i loro marchi e numeri per esteso e non in cifre, il luogo della loro provvenienza, e la persona cui van dirette, nel caso che vi sia destinatario.

ART. 2.

I manifesti enunciati nell' antecedente articolo saranno firmati dai conduttori o vetturali, e nel caso che non sappiano scrivere verranno da essi crocesegnati in presenza di due testimonj i quali vi apporranno la loro firma. Indi saranno trascritti sopra un registro a matrice detto *delle mercanzie destinate per la fiera di Giulianova.*

ART. 3.

I vetturali ed i conduttori saran tenuti di consegnare a quegl' impiegati le polizze di carico, ed altre carte che accompagnano le mercanzie.

ART. 4.

Fatto il manifesto e trascritto sul registro, gl' impiegati

procederanno all' incordellamento, all'apposizione de' bolli sopra i nodi, ed al peso de' colli il quale verrà notato similmente sul registro. Indi staccheranno la corrispondente bolletta per essere inviata alla Dogana di Giulianova.

ART. 5.

La bolletta sarà sottoscritta dagl' impiegati, e lo sarà del pari dai conduttori; ma se costoro non sappiano scrivere la crocesegneranno nel modo già indicato.

ART. 6.

Gl' impiegati della Dogana di Martinsicuro, dopo di aver visitate le carte che accompagnano i generi loro esibiti, giusta l' art. 3. dai vetturali o conduttori, le consegneranno unitamente alla bolletta enunciata nell' art. 4. agli impiegati del servizio attivo, destinati a scortare i trasporti fino a Giulianova.

ART. 7.

Giunte quivi le mercanzie, gl' impiegati del servizio attivo consegneranno agl' impiegati di quella Dogana le merci, e le carte che l' accompagnano.

ART. 8.

All' arrivo delle mercanzie nella Dogana di Giulia, i proprietarj o consegnatarj presenteranno le dichiarazioni in dettaglio, e si uniformeranno a tutte le altre formalità prescritte dalla legge in vigore.

ART. 9.

Fatte le dichiarazioni, gli agenti doganali procederanno alla verifica de' generi, alla liquidazione de' dazj, alla loro riscossione con la bonifica del 10. per 100., ed in

fine all' apposizione de' bolli a norma del tit. 7. della legge del 1. Giugno 1817.

TITOLO II.

Mercanzie che s' immetteranno per mare nella Fiera.

ART. 10.

Per le mercanzie che giungeranno dall' estero per mare a Giulianova negli otto giorni precedenti la fiera, e nel corso della medesima, saranno eseguite le disposizioni prescritte dagli stabilimenti generali in vigore circa i manifesti ec.

ART. 11.

Volendo sbarcarsi l' intero carico o parte di esso, saranno osservate le formalità doganali in vigore pei generi da sbarcarsi, cioè di dichiarazioni in dettaglio, permesso di sbarco, visita, liquidazione e pagamento di dritti con la bonifica del 10. per 100.

TITOLO III.

Disposizioni comuni alle merci immesse per terra o per mare nella fiera di Giulia.

ART. 12.

I dazj d' importazione sulle merci immesse per terra o per mare nella fiera di Giulianova saranno liquidati per intero, in conformità della tariffa in vigore. Dall' ammontare de' dazj sarà quindi detratto il 10. per 100. ossia la decima parte, e si riscuoterà la rimanente somma.

Questa operazione o conteggio verrà descritto in tutt' i

Digitized by Google

registri corrispondenti e nella bolletta a pagamento da rilasciarsi all'immittente, la quale verrà vistata dall' impiegato che presiederà la fiera, e di cui si parlerà nell'art. 14.

ART. 13.

I generi a peso che sdaziati nella fiera di Giulia vorranno immettersi in Napoli, giungendo sulle barriere della capitale accompagnati dalla bolletta della fiera, enunciata nell' art. 6. del Decreto di questo dì, saranno nella barriera medesima per la quale transitano sottoposti al pagamento del 10. per 100. bonificato nella dogana di Giulia.

ART. 14.

La fiera di Giulianova sarà preseduta dal Direttore o dall' Ispettore della provincia, il quale dovrà recarsi in Giulia otto giorni prima di cominciare la fiera, e restarvi fino a che non saranno interamente seguite le riesportazioni ai termini dell'art. 4. del Decreto di questo giorno.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

ART. 15.

Il bollo da adoperarsi nella fiera di Giulianova per le mercanzie che vi saranno immesse dall' Estero, porterà all' intorno le parole *Fiera di Giulianova* ed in mezzo il piccolo stemma Reale.

ART. 16.

Terminata la fiera, l'impiegato superiore che l'avrà preseduta, rinchiuderà i conj in una cassetta la quale suggellata, verrà trasmessa alla Direzione generale per esser-

conservata. Essa non sarà aperta che quando si farà uso de' conj per detta fiera.

Tanto della chiusura e suggellazione in Giulianova, quanto della consegna delle cassette alla Direzion generale saran compilati i processi verbali che verran depositati nella Direzion generale medesima.

L'approvo

Firmato — FERDINANDO.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. — MARCHESE TOMMASI.
Per copia conforme
Pel Segretario di Stato
Ministro delle Finanze impedito
Firmato — F. AMATI.
Per copia conforme
Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti
Firmato = Marchese de Turris.

AOI 14873469

Digitized by Google